

Organismi di Composizione della Crisi UNES – Catania

**RELAZIONE INTEGRATIVA DEL GESTORE DELLA CRISI AI SENSI
DELL'ART. 68, COMMA 2, LEGGE 155 DEL 19 ottobre 2017 E S.M.I.**

**Connessa alla domanda presentata per l'apertura della procedura della
Ristrutturazione dei debiti del consumatore
(art.67, comma 1, L.155 del 2017 succ. modifiche)**

R.G. N. 324-1/2023

Debitori

- Campagna Prospero, nato a CATANIA il 21/03/1963, C.F. CMPPSP63C21C351X. Residente in Via Strada S.G. Galermo, 67, 95045 MISTERBIANCO (CT). Professione Dispendente AMTS, Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A..
- Pantò Maria Grazia, nato in BELGIO il 30/05/1966, C.F. PNTMGR66E70Z1030. Residente in Via S.G. Galermo, 95045 MISTERBIANCO (CT). Professione Disoccupata.

Advisor

- Avv. Racioppo Vincenzo, nato a Avola il 05/11/1985, C.F. RCPVCN85S05A522R iscritto presso ordine degli avvocati di Siracusa, con Studio in Avola Piazza Regina Elena, 34, Catania Corsolitalia, 85 e PEC.vincenzo.racioppo@avvocatisiracusa.legalmail.it

Gestori della crisi

- - **Avv. Rosa Maria Gravina**, nato a Catania il 15/09/1977, iscritta all'ordine degli Avvocati di Caltagirone al n. 3/2007, con studio in Grammichele, Corso Roma, 28, PEC:rosamaria.gravina@cert.ordineavvocaticaltagirone.it,
- - **Dott.ssa Lo Monaco Laura**, iscritta all'ordine dei dottori Commercialisti ed esperti contabili di Caltagirone al n. 54, con studio in Caltagirone Via San Domenico Savio, 13, PEC:laura.lomonaco@cgn.legalmail.it,

Premessa

Con decreto del 12/10/2023, comunicato il 13/10/2023, L'ill.mo Dott. Roberto Cordio vista la proposta di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e ss. del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (iscritta al n.324-1/2023 V.G.), presentata da CAMPAGNA PROSPERO, nato a Catania il 21/03/1963, C.F. CMPPSP63C21C351X e da PANTÒ MARIA GRAZIA, nata in BELGIO il 30/05/1966, C.F. PNTMGR66E70Z1030, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Racioppo, con l'ausilio dell'avv. Rosa Maria Gravina e dalla dott.ssa Lo Monaco Laura, nominate dall'Organismo di Composizione della Crisi UNES Catania, rilevato che :

“che ai sensi dell'art. 77 del CCI comma 4 “Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento” mentre l'art. 6 dello stesso codice prevede che “Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili: a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento; b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati”; rilevato, quindi, che l'OCC va invitato a chiarire se l'importo inserito per i compensi dell'assistenza legale, quale credito in prededuzione, sia stato già indicato nella misura del 75% (fermo restando l'inserimento dell'ulteriore 25% fra i crediti privilegiati) o se rappresenti l'intero e, in quest'ultimo caso, la proposta dovrà essere conseguentemente modificata; rilevato che le somme eventualmente dovute all'OCC in prededuzione non potranno comunque essere corrisposte unitamente alle rate previste per i creditori in quanto il citato art. 77 prevede chiaramente che la liquidazione del compenso debba avvenire al termine dell'esecuzione del piano e previa autorizzazione al pagamento da parte del Giudice, nella misura liquidata; rilevato, pertanto, che – al fine di rendere compatibili il disposto dell'art. 77 con quello dell'art. 6 - potrà essere possibile esclusivamente l'accantonamento delle somme dovute all'OCC e non anche l'incasso delle stesse, salva la liquidazione di acconti sui compensi; ritenuto che, di conseguenza – riservata ogni altra valutazione con riguardo all'ammissibilità della proposta - i ricorrenti e le esperte nominate dall'Organismo di Composizione della Crisi, vanno invitati all'integrazione e rimodulazione della proposta e della relazione sulla base delle osservazioni che precedono;

Assegnava il termine perentorio di giorni 15 dalla comunicazione del presente decreto per l'integrazione della relazione.

Tanto premesso si integra la relazione depositata, come segue.

CHIARIMENTI INERENTI LE SPESE LEGALI

Nel corpo della relazione depositata le spese legali sono state inserite integralmente quali crediti privilegiati, ripartiti per tutta la durata del piano, senza considerare alcuna prededuzione.

Tale scelta è stata condivisa tra Occ , gestori ed il legale, per consentire ai coniugi Campagna di poter adempiere al pagamento del piano, considerato che diversamente disponendo avrebbero avuto difficoltà evidenti, che avrebbero minato la fattibilità e persino l'omologazione.

In considerazione delle drammatiche motivazioni che hanno portato alla insorgenza dell'indebitamento, i predetti hanno preferito rinunciare alla prededuzione per puro spirito di benevolenza, conformemente alla funzione sociale e/o solidale a cui si ispira l'istituto giuridico del sovraindebitamento.

Conseguentemente, stante la scelta operata, non si può procedere, come disposto in decreto a ripartire l'importo inserito per i compensi di assistenza legale (pari ad € 3.003,00), nella misura del 75% (€ 2.252,25) quale credito in prededuzione e il restante 25% (€ 750,75) fra i crediti privilegiati.

CHIARIMENTI INERENTI I COMPENSI OCC

Con riferimento ai compensi dovuti all'OCC, preliminarmente, si rappresenta che nelle more del deposito del piano, i Sig.ri Campagna Prospero e Pantò Maria Grazia hanno versato all'OCC a titolo di acconto € 800,00. Conseguentemente, il compenso originalmente pattuito in € 12.853,80, si è ridotto ad € 12.053,80 al netto degli acconti versati, come da tabella aggiornata di seguito riportata:

#	Debito	Debito residuo	Debito residuo proposto	N.rate	Prima rata	Importo rata mensile media
1	Compenso OCC	12.053,80	12.053,80	84	01/01/2023	143,49
2	Gestione Conto Corrente	140,00	140,00	84	01/01/2023	1,66
3	Compensi Professionisti	3.003,00	3.003,00	84	01/01/2023	35,75
Totale		€15.996,80	€15.996,80	84	01/01/2023	€180,90

Riguardo ai chiarimenti inerenti i compensi dovuti all'OCC, si specifica che si è provveduto ad inserirli integralmente, nella misura accettata dal debitore, quali crediti privilegiati, ripartiti per tutta la durata del piano, senza considerare alcuna prededuzione prevista dall'Art. 6 CCI, c1, lett. A.

Tale scelta è stata operata per i motivi solidaristici già precedentemente esposti.

Le somme versate a detto titolo saranno accantonate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 71 CCI, c4, stante che le somme dovute all'OCC non potranno essere corrisposte unitamente alle rate previste per i creditori, in quanto la liquidazione del compenso dovrà avvenire al termine dell'esecuzione del piano e previa autorizzazione al pagamento da parte del Giudice, nella misura liquidata.

Rilevato che, al fine di rendere compatibili il disposto dell'art. 71 c. 4, con quello dell'art. 6, potrà essere possibile esclusivamente l'accantonamento delle somme dovute all'OCC e non anche l'incasso delle stesse, salva la liquidazione di acconti sui compensi.


Si propone al vaglio dell'Ill.mo Decidente, l'ipotesi di voler disporre anticipazione della liquidazione del compenso OCC maturato e accantonato, come segue.

Tenuto conto che la procedura può essere ripartita in tre fasi:

1. fase preliminare sino all'ammissione,
2. fase sino all'omologazione;
3. fase dell'esecuzione.

Che essendosi concluse le prime due fasi, potrebbe essere autorizzato il pagamento degli accantonamenti per i compensi Occ nella misura dei 2/3. Il pagamento, (non posto in prededuzione), potrebbe essere autorizzato al versamento della 28 (1 fase) e 56 (2 fase) rata, fermo restando l'accantonamento di 1/3 per l'ultima fase della procedura, come previsto dall'art. 71 comma 4 CCI, ove l'Ill.mo Decidente, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procederà alla liquidazione del compenso finale, rimasto accantonato. Con osservanza

Caltagirone 18/10/2023



I Gestori
D.ssa Laura Lo Monaco
Avv. Gravina Rosa Maria